

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N.063/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. GIANCARLO RIOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giancarlo Riolfo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Antonino Tumbiolo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/S.NICOLocalcIO TERAMO DEL

10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti di Chieti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA €1.500,00;
- OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORANNO/GUBBIO 1910 DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 20.01.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia), riduce ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda; conferma per il resto la decisione di primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio